



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza in camera di
consiglio: 17 maggio 2013

Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:

- | | | |
|---------|---|----------------------|
| - dott. | Macchia Alberto | Presidente |
| - dott. | Manna Antonio | Consigliere |
| - dott. | Diotallevi Giovanni | Consigliere relatore |
| - dott. | Verga Giovanna | Consigliere |
| - dott. | Carrelli Palombi di Montrone Roberto | Consigliere |

Sentenza n.: /2013

Reg. gen. n.: 51570/2012

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

- Caldarelli Raffaele, nato a Napoli il 31 maggio 1971;
- Pettinari Monica, nata a Napoli il 14 dicembre 1972;
- Caldarelli Giustino, nato a Napoli il 7 febbraio 1977;
- avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli in data 29 giugno 2012;

Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Caldarelli Raffaele, Caldarelli Giustino e Pettinari Monica hanno proposto ricorso per cassazione, avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli in data 29 giugno 2012, che ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 15 ottobre 2008, con il quale il Caldarelli Raffaele è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 5, una cauzione di euro 10.000 e disposta la confisca di una serie di immobili, uno intestato a Pettinari Monica e due a Caldarelli Giustino, deducendo i seguenti motivi di censura:

a) Violazione dell'art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in difetto di una rogatoria internazionale o del consenso del preposto ad essere giudicato senza la sua presenza, nonché per difetto assoluto di motivazione.

Il ricorrente ha sollecitato la declaratoria di nullità dell'intera procedura svoltasi dinanzi al Tribunale di Bari, del decreto conclusivo e di quello emesso in sede d'appello dal Giudice distrettuale, quale conseguenza della nullità assoluta da cui erano afflitti la costituzione del rapporto processuale e il relativo contraddittorio, in considerazione del suo stato di detenzione all'estero, che avrebbe costituito un legittimo impedimento a comparire, con conseguente violazione insanabile del suo diritto di difesa. Vi sarebbe stata violazione dell'art. 727 c.p.p. per omessa richiesta di rogatoria (*rectius* di estradizione) per consentire la comparizione dell'istante al procedimento di prevenzione personale e patrimoniale instaurato nei suoi confronti, ovvero per inoltrare la richiesta di rogatoria da espletare in loco alla presenza del difensore. In assenza di una esplicita dichiarazione di rinuncia a comparire, il Tribunale non avrebbe potuto interpretare il suo comportamento come valido silenzio assenso. Sarebbe stato così violato il principio di specialità previsto dall'art. 721 c.p.p., applicabile anche al procedimento per le misure di prevenzione.

b) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per difetto assoluto di motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque.

Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe disatteso le articolate e documentate doglianze difensive in ordine al merito della vicenda, sulla base di una motivazione inesistente ovvero apparente: il giudizio formulato sarebbe stato ancorato a dati di fatto remoti, non indicativi di una pericolosità sociale attuale, (la condanna per associazione a delinquere di stampo mafiosa ancora l'appartenenza al sodalizio al 2 dicembre 2004, ovvero alla data della sentenza di primo grado, la latitanza si è conclusa il 5 settembre 2006, data che non può ritenersi prossima al 15 ottobre 2008, giorno in cui è stato pronunciato il decreto impugnato. Da ciò deriverebbe una mera presunzione di attualità della pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda la prima censura la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha risolto il contrasto esistente in ordine all'applicabilità del principio di specialità per le misure di prevenzione, ribadendo l'orientamento, secondo cui, in materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicchè la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna (Cass., sez.un., 25 ottobre 2007, n. 10281/08, Gallo, *C.E.D. Cass.*, n.238657); d'altra parte le misure di prevenzione sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione (Cass., sez. VI, 21 novembre 2007, n. 47529/07; Cass. sez. I, 4 marzo 2004, n. 19900/04, Giardino, *C.E.D.*

Cass., n. 22797; Cass., 5 dicembre 2002, n. 1379/03, *ivi*, n. 223261; Cass., sez., VI, 10 febbraio 1998,; Cass., 8 aprile 1994, Zaza); infatti il relativo procedimento non è finalizzato all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto. Occorre ricordare che anche la Corte di Strasburgo, nell'affrontare la questione della qualificazione delle misure di prevenzione previste dal nostro ordinamento, recependo la c.d. concezione autonomistica dell'illecito penale, le ha ritenute estranee all'area della "materia penale" e le ha escluse addirittura, almeno in astratto, dal novero delle misure privative della libertà personale di cui all'art. 5 della CEDU, qualificandole come semplici restrizioni alla libertà di circolazione di cui all'art. 2 del protocollo n. 4 della CEDU; l'antieriorità e diversità del fatto, tipica della regola della specialità, non sarebbe apprezzabile nel giudizio di pericolosità sociale, prodromico all'adozione della misura di prevenzione e, considerato che il procedimento di prevenzione può ritenersi svincolato dalla commissione di un fatto reato, ne discende la preclusione all'operatività della previsione di cui all'art. 14 al procedimento di sottoposizione ad una misura di prevenzione personale (v. CEDU, sent. 6 novembre 1980, Guzzardi; sent. 22 febbraio 1994, Raimondo; sent. 6 aprile 2000, Labita). Sul punto pertanto i giudici di merito hanno applicato correttamente il seguente principio di diritto: "Premesso che in materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicché la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna (Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007 - dep. 06/03/2008, Gallo, Rv. 238657), e quindi non è riferibile alle misure di prevenzione personali il relativo procedimento di applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 721 cod. proc. pen., deve essere ritenuto che lo stato di detenzione all'estero non può costituire legittimo impedimento in presenza dell'invito notificato all'interessato, di eleggere domicilio in Italia e della possibilità di rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria del luogo, ove, in esecuzione di un M.A.E., sia cessata la sua latitanza".

3. Nel caso concreto il Cardarelli, dopo l'invito trasmesso dall'A.G. italiana, ha eletto domicilio in Italia ai sensi dell'art. 169 c.p.p., ma non ha avanzato alcuna espressa richiesta di essere sentito dalla medesima Autorità giudiziaria, richiesta che deve provenire dal diretto interessato. Infatti in tema di procedimento di prevenzione, il legittimo impedimento a comparire all'udienza può rilevare solo ove il soggetto proposto abbia formulato richiesta di essere sentito personalmente, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato e che si pone come estrinsecazione di un diritto non estensibile al difensore (Sez. 1, n. 46808 del 06/11/2012 - dep. 04/12/2012, Meocci, Rv. 253884;

Sez. 1, n. 46614 del 04/12/2007 - dep. 13/12/2007, Bova, Rv. 238712; 254603); questa scelta ha peraltro impedito, tra l'altro, la possibilità di allestimento di ogni possibile soluzione tecnologica per una eventuale dichiarazione a distanza, tramite, ad esempio, videoconferenza. Quanto, poi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, essa ha puntualizzato che l'art. 6, paragrafo 3 c, cit. - pur riconoscendo a ogni imputato "il diritto di difendersi personalmente o di fruire dell'assistenza di un difensore di sua scelta" - tuttavia non ne ha precisato le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati contraenti la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo (v. C.E.D.U. Sez. III, sent. 27 aprile 2006 sul ricorso n. 30961/03, Sannino/Italia). Pertanto ritiene la Corte che all'interno del nostro sistema il legislatore ha predisposto un sistema di esercizio del diritto di difesa differenziato per le varie fasi o tipologie dei processi; che tale differenziazione, che comprende il procedimento di prevenzione per l'applicazione delle misure personali o reali, segue tuttavia una linea logico-sistematica che regge al vaglio della compatibilità con il dettato costituzionale e con i principi affermati dalla C.E.D.U.; con la conseguenza che correttamente è stato ritenuto dai giudici di merito di non esservi stata nel caso di specie alcuna lesione del diritto di difesa (v. anche Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006 - dep. 22/09/2006, Passamani).

4. Per quanto riguarda la dedotta carenza di motivazione in ordine alla valutazione concreta degli elementi sintomatici della pericolosità sociale il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Il ricorrente propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "*i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento*", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4[^] sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5[^] sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2[^] sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). D'altra parte le doglianze sono le stesse affrontate dalla Corte di appello e sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutti i motivi dai quali desume la concreta ed attuale pericolosità del Caldarelli Raffaele (v. in particolare la pag. 5 e 6 del provvedimento impugnato) e l'assoluta ed evidente riconducibilità allo stesso dei cespiti immobiliari e non, formalmente intestati a Pettinari Monica e Caldarelli Giustino e confiscati, nei cui confronti va applicato il consolidato principio di diritto in base al quale in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il

sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010 - dep. 11/11/2010, Fiorisi e altri, Rv. 248845). Nel caso concreto sono stati ritenuti conviventi del proposto la moglie e il fratello del medesimo, i quali hanno occupato a lungo la stessa unità abitativa, e non godono di alcun reddito autonomo, non avendo presentato mai alcuna dichiarazione dei redditi, e, in sostanza non hanno il godimento di alcun reddito lecito (v. pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato). In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Vi è ancora da sottolineare che, sempre in base agli arresti giurisprudenziali delle Sezioni Unite di questa Corte, "nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che peraltro nel caso in esame non vi è stata, essendo divenuta irrevocabile al contrario la sentenza di condanna, non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione, come è avvenuto per il Caldarelli, in cui correttamente è stato valorizzato il suo periodo di latitanza all'estero. Ciò che rileva, a parere della Corte, è la circostanza che il giudizio di pericolosità sia stato fondato su elementi certi, dai quali può legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi. Peraltro, *ad abundantiam*, gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. , anche secondo la già evocata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale (Grande Camera, 1 marzo - 6 aprile 2000, Labita e, Italia) ha ritenuto non in contrasto con i principi della CEDU il fatto che le misure di prevenzione siano applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna, poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali; mentre il proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere,

potendo essere utilizzati gli elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere ad una condanna. Tali diversità di approccio derivano la loro giustificazione nelle profonde differenze tra il procedimento penale e quello di prevenzione, essendo il primo collegato a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio della azione penale; mentre il secondo è riferito a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato e che sono ... verificate in un procedimento che, pur se giurisdizionalizzato, vede quali titolari della delibazione di prevenzione soggetti diversi, appartenenti all'amministrazione (v. Corte cost., sentenza n. 275 del 1996),(Cass., Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo).

5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso pertanto deve essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma, 17 maggio 2013

Il Consigliere estensore
Giovanni Diotallevi

Il Presidente
Alberto Macchia